



COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione a esposizione pubblicitaria e per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

(Legge 160/2019 - articolo 1, commi 816-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31/05/2021
e modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30/05/2023

Le ultime modifiche sono riportate evidenziate in grassetto

<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE</u>	1
ART. 1 — OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2 — CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	1
ART. 3 — FORME DI GESTIONE	1
ART. 4 — FUNZIONARIO RESPONSABILE	2
ART. 5 — CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	2
ART. 6 — PRESUPPOSTO DEL CANONE	3
ART. 7 — SOGGETTO PASSIVO	3
<u>TITOLO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE</u>	4
CAPO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	4
ART. 8 — ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	4
ART. 9 — ISTRUTTORIA	5
ART. 10 — CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DINIEGO	6
ART. 11 — DEPOSITO CAUZIONALE	6
ART. 12 — PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	7
ART. 13 — DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	7
ART. 14 — RIMOZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE	7
ART. 15 — RINNOVO DELLA CONCESSIONE	8
CAPO II - TARIFFE CANONE	8
ART. 16 — CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	8
ART. 17 — MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN BASE A TIPOLOGIA E FINALITÀ	9
ART. 18 — VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI	10
ART. 19 — VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	10
CAPO III- PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	11
ART. 20 — PAESI CARRABILI E ACCESSI A RASO	11
ART. 21 — OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	12
ART. 22 — ATTIVITÀ EDILE	12
ART. 23 — OCCUPAZIONI CON TENDE E DI SOPRASSUOLO IN GENERE	12
ART. 24 — OCCUPAZIONE SENZA CONCESSIONE	13
CAPO IV-RIDUZIONI E ESENZIONI	13
ART. 25 — AGEVOLAZIONI	13
ART. 26 — ESENZIONI	13
CAPO V — ACCERTAMENTI, SANZIONI E RIMBORSI	14
ART. 27 — ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA	14

ART. 28 — SANZIONI	14
ART. 29 — ATTIVITÀ DI RECUPERO	15
ART. 30 — RIMBORSI	15
TITOLO III - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	15
CAPO I- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PERIL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	15
ART. 31 — ISTANZE PERI MESSAGGI PUBBLICITARI	15
ART. 32 — TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI E DI IMPIANTI PUBBLICITARI	16
ART. 33 — INSEGNE D ESERCIZIO — CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ D ESENZIONE	17
ART. 34 — ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA, CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	17
ART. 35 — PRINCIPALI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	19
ART. 36 — TITOLARITÀ E SUBENTRO NELLE AUTORIZZAZIONI	19
ART. 37 — DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE	20
ART. 38 — RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ	20
ART. 39 — LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE	21
ART. 40 — IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	21
CAPO II- TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	24
ART. 41 — CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ..	21
ART. 42 — MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN BASE ALLA ZONA	22
ART. 43 — MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN BASE A TIPOLOGIA E FINALITÀ	23
ART. 44 — PAGAMENTO DEL CANONE	23
CAPO III - TIPOLOGIE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	24
ART. 45 — CANONE PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA	24
ART. 45 — CANONE PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI	24
ART. 47 — PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI	24
ART. 48 — PUBBLICITÀ VARIA	25
CAPO IV - RIDUZIONI ED ESENZIONI	25
ART. 49 — RIDUZIONI	25
ART. 50 — ESENZIONI	26
CAPO V - ACCERTAMENTI, SANZIONI E RIMBORSI	26
ART. 51 — ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA	26
ART. 52 — ACCERTAMENTO E SANZIONI	26
ART. 53 — RIMBORSI E COMPENSAZIONE	27

<u>TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI</u>	27
ART. 54 — TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI	27
ART. 55 — IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE	28
ART. 56 — MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	28
ART. 57 — DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	29
ART. 58 — MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO	29
ART. 59 — RIDUZIONE DEL DIRITTO	30
ART. 60 — ESENZIONE DAL DIRITTO	30
<u>TITOLO V - CANONE MERCATALE</u>	31
ART. 61 — DISPOSIZIONI GENERALI	31
ART. 62 — DEFINIZIONI	31
ART. 63 — DOMANDA DI OCCUPAZIONE	32
ART. 64 — CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE	32
ART. 65 — CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI	32
ART. 66 — OCCUPAZIONI ABUSIVE	33
ART. 67 — SOGGETTO PASSIVO	33
ART. 68 — VERSAMENTO DEL CANONE	33
ART. 69— ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA	34
ART. 70 — RIMBORSI	34
ART. 71— SANZIONI	34
ART. 72 — ATTIVITÀ DI RECUPERO	35
<u>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI</u>	35
ART. 73 — DISPOSIZIONI FINALI	35

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito anche semplicemente «canone») nel Comune di Castelbuono, a fronte di quanto disposto dall'art. 1, commi da 816 a 847 L. 160/2019, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione e dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in base al quale per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi.

2. Ai fini dell'applicazione del canone costituiscono altresì norme di riferimento la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto e le relative norme di applicazione.

3. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019.

4. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedente dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

5. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 820 L. 160/2019, che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti di determinazione del canone dovuto.

6. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Castelbuono rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 10.000 abitanti.

Art. 3 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione del canone deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione del canone può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.

Art. 4 - Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, al relativo Funzionario Responsabile verranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, mentre — ai fini della sua validità ed efficacia - non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al concessionario.

Art. 5 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, sono sempre soggette alla preventiva concessione da parte del Comune, secondo i casi.

2. Sono soggette al provvedimento di concessione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato, individuati a norma del Codice della Strada.

3. Sono parimenti soggette a concessione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

4. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio di comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune o da un'autorizzazione di altro Ente preposto al rilascio.

5. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

- a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
- b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
- c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale

6. Per tutte le concessioni di suolo pubblico, per tutte le autorizzazioni pubblicitarie nonché per tutte le altre esposizioni pubblicitarie non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso.

7. L'istanza volta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione deve essere presentata anche qualora, per legge o per regolamento, l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria sia esente da canone.

8. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, questa si intende in capo all'ente che amministra il bene.

9. Non è richiesta la concessione per le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

11. Si applicano le disposizioni del Regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (e/o nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

12. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché per la vendita di stampa quotidiana e periodica su area pubblica, si rimanda integralmente al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

13. La collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico e ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari dell'Ente.

14. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiore a 90 giorni, sono considerate annuali

Art. 6 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

3. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

4. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare (l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Art. 7 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II - OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

CAPO I — PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 8 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione.
2. Il procedimento amministrativo inizia con la presentazione della domanda al Comune, anche in modalità telematica, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
3. La domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
4. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli elementi di cui al successivo comma 6, e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
5. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo.

In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di conformità, ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari previsti per la particolare tipologia di occupazione. In particolare la richiesta va presentata su apposita modulistica nelle modalità pubblicizzate sul sito corredata della seguente documentazione a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione esatta individuata su apposita planimetria della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare, particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza della occupazione;
 - f) nel caso di eventi e manifestazioni deve essere presentata una relazione sintetica dell'evento/manifestazione con indicazione delle strutture/attrezzature che verranno installate su suolo pubblico e degli ingombri delle stesse;
 - g) nel caso di richiesta di dehors stagionali si rinvia al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 21/07/2016;

- h) Atti di assenso o autorizzazione previste dalle diverse norme di riferimento;
- i) Elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

- 7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
- 8. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
- 9. L'ufficio comunale competente emette gli atti amministrativi di concessione sulla base dei pareri, espressi dagli altri competenti uffici dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 9 - Istruttoria

- 1. Il Responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, procede a un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e a un controllo della documentazione allegata.
- 2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.
- 3. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, procede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale e all'Ufficio Urbanistica per l'acquisizione dei pareri relativamente alla viabilità e agli aspetti urbanistici/edilizi.

Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

- 4. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente o carente nella documentazione prescritta ovvero risulti irregolare, il responsabile formula all'interessato, una richiesta di integrazione in unica soluzione, assicurandone la completezza.
- 5. L'integrazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi o all'irregolarità di cui al comma 4, senza che il richiedente proceda alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale procedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
- 6. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio; i termini cominciano nuovamente a decorrere dallo stesso giorno. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità, data e ora di presentazione della domanda.
- 7. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

Art. 10 - Conclusione del procedimento, rilascio della concessione o diniego

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, comprendente tutti i pareri richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Funzionario Responsabile dell'adozione del provvedimento finale, con una proposta di provvedimento conclusivo di concessione ovvero di motivato diniego.

2. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

3. La comunicazione di cui al comma 2 sospende i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, salvo i maggiori termini conseguenti all'interruzione del procedimento per comunicazioni inerenti l'integrazione della domanda stessa. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione.

5. Il rilascio della concessione è sempre subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dall'apposita sezione del Regolamento;
- c) versamento del deposito cauzionale ove richiesta nella misura stabilita dall'ufficio, secondo le prescrizioni del successivo articolo 11 del Regolamento;
- d) non essere debitore dell'Ente per finalità analoghe.

6. Il responsabile del provvedimento di concessione, in presenza di morosità per canoni pregressi afferenti all'occupazione di suolo pubblico nega il procedimento, fatto salvo il caso in cui il richiedente paghi l'insoluto ovvero aderisca a un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano.

7. L'ufficio competente emette il provvedimento finale dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento.

Art. 11 - Deposito cauzionale

1. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
- d) In caso di pagamento rateale.

2. È in sede di espressione del parere di competenza dell'ufficio Urbanistica che lo stesso determina l'applicabilità e l'entità della cauzione in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile

compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario

3. La cauzione, non fruttifera di interessi, o la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'Ufficio Urbanistica della conclusione dell'occupazione, anche dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

Art. 12 - Principali obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

d) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione; può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;

e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 13 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente, mentre la sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla stessa, né attribuisce il diritto al rimborso del canone versato, in relazione al periodo di mancata occupazione del suolo pubblico.

4. Al contrario, se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa, ovvero la revoca della concessione, attribuiscono al titolare dell'occupazione il diritto al rimborso del canone versato, nonché del relativo deposito cauzionale.

5. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di concessione non sono rimborsabili.

Art. 14 - Rimozione occupazioni abusive

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare della concessione, il Comune o il Concessionario — in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati — procedono alla rimozione delle occupazioni non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca della concessione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del soggetto che ha effettuato l'occupazione.

3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e in concorso con quelle dell'art. 20, commi 4 e 5 del D. lgs 285/92.

Art. 15 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

3. Per le occupazioni annuali, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio della concessione.

6. I rinnovi e le proroghe sono comunque subordinati al regolare pagamento dei canoni dovuti.

CAPO II - TARIFFE CANONE

Art. 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone si applica con riferimento alla tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.

La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione del territorio comunale in zone e categorie, individuate in sede di prima applicazione ai sensi del precedente articolo e soggette a periodica revisione;
- b) durata dell'occupazione: b.1 — annuale, espressa in anno solare (01/01 — 31/12); b.2 - temporanea, espressa in giorni;
- c) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- d) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;

2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati, in una categoria. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata. Con apposita deliberazione la Giunta, su proposta del Sindaco, approva le tariffe, i coefficienti moltiplicatori relativi alle diverse tipologie di occupazione e i coefficienti di invarianza di gettito.

3. Il canone è determinato applicando la tariffa di riferimento, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.

4. Per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo sottostante.

5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

7. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

8. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

9. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa, le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria all'uopo prevista. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a 800,00euro. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro lo stesso termine del 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

11. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

Art. 17 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale determinati in base alla zona, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI — DESCRIZIONE

Suolo generico, con le esemplificazioni riportate nella delibera di approvazione delle tariffe.
Sopra/sottosuolo
Tende e simili, fisse e retrattili
Fiere e festeggiamenti
Attività edilizia
Manifestazioni
Passi e accessi carrabili
Cavi e condutture servizi di pubblica utilità
Impianti distributori di carburante
Impianti e apparecchi automatici, distribuzione tabacchi, bevande
Spettacoli Viaggianti
Banchi ambulanti
Impianti pubblicitari

Art. 18 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente e comunque entro il 30 gennaio dell'anno successivo.
2. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno
4. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
5. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00 può essere corrisposto, in presenza dei requisiti dell'art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate, in quattro rate, la prima da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti entro l'anno di accertamento di entrata.
6. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.L 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 255/2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. 160/2019
7. Con deliberazione della Giunta municipale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese e/o differite le rate relative ai procedimenti di rateazione. Nessuna rateizzazione può andare oltre l'anno solare di riferimento.

Art. 19 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee relative a periodi inferiori all'anno solare, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione.

CAPO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 20 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi degli articoli 22, 26 e 27 del Codice della Strada e dagli articoli 44 del relativo Regolamento di attuazione e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie ai sensi del successivo comma
2. Sono, altresì, considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, la cui occupazione si concretizza in un'opera visibile e misurabile.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità del marciapiede o del manufatto; in mancanza, sarà considerata la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta del 50 per cento.
5. Il comune e la provincia, su espressa richiesta dei proprietari ai quali è stata rilasciata la concessione di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta del 50 per cento.
6. È definito, altresì, quale passo carrabile ogni accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento od alla circolazione di veicoli ad un'area aperta all'uso pubblico, così come previsto dagli articoli 22, 26 e 27 del Codice della Strada e dagli articoli 44 del relativo Regolamento di Attuazione. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone quando il Comune rilasci apposita concessione, dietro richiesta del proprietario, ai sensi del precedente comma 5.
7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
8. La tariffa è parimenti calcolata in ragione del 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
9. Per i passi carrabili di *accesso* ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 10 per cento.
10. Il soggetto passivo è il proprietario dell'area privata cui si accede attraverso passo carrabile. Nel caso che più proprietà/fondi si servano di un unico passo carraio/carrabile, il canone è dovuto in solido dai proprietari dell'area pertinenziale comune. In base al combinato disposto di cui agli articoli 1123, 1129, 1130 e 1131 del Codice Civile, per i passi carrai a servizio di aree condominiali, il pagamento del canone è richiesto direttamente all'amministratore del condominio, quale rappresentante dello stesso.
11. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente

Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

12. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 21 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a 1/4.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione previsto per le fattispecie ordinarie.

Art. 22 - Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Art. 23 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

ART. 24 - Occupazione senza concessione

1. Non necessitano della concessione di cui al presente regolamento, bensì del procedimento di viabilità se necessario, le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni che si svolgono nella giornata e solamente nelle ore diurne, quando sono effettuate per: lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi ecc.);
- b) operazioni di trasloco e di carico e scarico merci;

Resta fermo il pagamento del Canone per quanto previsto e la presentazione della relativa comunicazione di occupazione suolo pubblico.

La mancata presentazione della comunicazione equivale ad occupazione abusiva.

CAPO IV- RIDUZIONI E ESENZIONI

Art. 25 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

- a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;
- b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- c) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento;
- d) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
- e) per le occupazioni temporanee la tariffa, è ridotta del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
- f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
- g) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti, direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 70 per cento;
- h) per i passi carrabili, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- i) le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. In particolari circostanze quali, ad esempio, calamità naturali o di emergenza sanitaria, Il Consiglio Comunale può deliberare agevolazioni specifiche.

4. Nell'ambito di specifici piani, programmi o iniziative di valorizzazione, di recupero o d'intrattenimento approvati dalla Giunta municipale e riferite ad aree cittadine, possono essere previste dalla Giunta stessa particolari riduzioni nel limite massimo del 25 per cento del canone annuale o temporaneo con riferimento a determinate categorie di soggetti, a specifiche tipologie di occupazione o a determinate aree urbane. Le agevolazioni sono concesse a favore dei titolari di esercizi commerciali ed artigianali previa espressa istanza degli interessati in regola con i pregressi versamenti.

Art. 26 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- h) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- i) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- j) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- k) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l) le occupazioni effettuate per la raccolta di fondi da devolvere esclusivamente e totalmente per fini di utilità sociale; in tale caso il soggetto occupante deve produrre apposita dichiarazione di impegno;
- m) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- n) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata.

CAPO V- ACCERTAMENTI, SANZIONI e RIMBORSI

Art. 27 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in Caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 28 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento viene notificato al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Alle occupazioni abusive ai sensi del presente Regolamento si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune procede ai sensi del precedente articolo 14 comma 3.
5. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite all'articolo 25 del Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 29 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Art. 30— Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

TITOLO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 31 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e l'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda sono soggette alle norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti e sono soggette in ogni caso ad

apposita preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune non trovando applicazione l'istituto del silenzio assenso.

2. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva istanza nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Regolamento per la disciplina della pubblicità e pubbliche affissioni (Delibera CC 41/2008). La domanda redatta in bollo deve contenere gli elementi previsti dall'art. 6 del predetto regolamento.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

6. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere, comunque, l'autorizzazione amministrativa per l'esposizione.

Art. 32 - Tipologie di autorizzazioni e di impianti pubblicitari

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

- a) Insegna di esercizio : si considerano "insegne d'esercizio" le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente esposti presso la sede di un esercizio, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati;
- b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.;
- c) Pubblicità su veicoli: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato;
- d) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
- e) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, pannelli, ombrelloni, espositori, cavalletti, bacheche, oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a

mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;

f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati;

g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para pedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;

h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti;

3. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 33 - Insegne d'esercizio - criteri di valutazione e modalità d'esenzione

1. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della relativa esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:

a) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi. Gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione;

b) sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;

c) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc.), oltre all'unità principale a alla sede, esistano unità secondarie (filiali ubicate in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";

d) l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5, l'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna;

3. Per motivi di equità e perequazione fiscale, sono altresì esonerate dal tributo le targhe (e simili) relative all'indicazione del nome o dell'attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all'art. 2229 del Codice civile.

Art. 34 - Istruttoria amministrativa, conclusione del procedimento, rilascio dell'autorizzazione o diniego

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale e all'Ufficio Urbanistica per l'acquisizione dei relativi

pareri relativamente alla viabilità e agli aspetti urbanistici/edilizi. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine massimo di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

3. L'integrazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi o all'irregolarità di cui al comma 4, senza che il richiedente provveda alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta

4. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio; i termini cominciano nuovamente a decorrere dallo stesso giorno.

5. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, comprendente tutti i pareri richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Funzionario Responsabile dell'adozione del provvedimento finale, con una proposta di provvedimento conclusivo di autorizzazione ovvero di motivato diniego. Unitamente all'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

6. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente agli istanti motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per istritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

7. La comunicazione di cui al comma 8 sospende i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato per le osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

8. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'installazione del mezzo pubblicitario.

9. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

10. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

11. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

12. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa.

13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

14. La copia cartacea o digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 35 - Principali obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) procedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- e) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- f) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio
- g) dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- h) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- i) custodire l'autorizzazione comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- j) sollevare il Comune e il Funzionario a qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- k) versare il canone alle scadenze previste.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non può mutare l'uso per il quale l'autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche, salvo che non ne richieda modifica nei modi e nei termini indicati per il rilascio delle autorizzazioni.

4. Il soggetto titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni, ha l'obbligo di procedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Art. 36 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione.

3. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante

4. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

5. Ove il subentrante non proceda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

Art. 37 — Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 20 giorni o il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione medesima;

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione rispetto agli obblighi assunti con la domanda di installazione del mezzo pubblicitario.

Art. 38 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla *revoca* della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 39 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno procedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi procede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Per effetto dell'esposizione pubblicitaria abusiva non possono essere rilasciati nuovi titoli di occupazione installazione di messaggi pubblicitari per un periodo di 1 anno decorrenti dal giorno dell'accertamento della violazione determinato con apposito atto.

Art. 40 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Regolamento per la disciplina della pubblicità e pubbliche affissioni (CC 41/2008).
2. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il predetto regolamento.

CAPO II - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Art. 41 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La tariffa standard annua e giornaliera, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, viene modificata in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. La graduazione della tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, è determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) classificazione delle strade;
 - d) graduazione in base alla tipologia della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità.
4. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata applicando le tariffe annue relative ad ogni tipologia di diffusione pubblicitaria, moltiplicate per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. Tali tariffe, unitamente ai coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività e del beneficio economico dell'occupante, sono approvati dalla Giunta, su proposta

del Sindaco, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

5. Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere/temporanee la misura ordinaria del canone è determinata applicando le tariffe giornaliere relative ad ogni tipologia di diffusione pubblicitaria, moltiplicate per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria. Tali tariffe, unitamente ai coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività e al beneficio economico, sono approvati dalla Giunta Comunale su proposta del sindaco entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In ogni caso il canone per l'esposizione giornaliera è calcolato sulla durata minima di trenta giorni, per ogni mese o frazione. Oltre i novanta giorni si versa la tariffa annuale.

6. La superficie è quella complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto la superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento al metro quadrato superiore indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

7. Per i mezzi pubblicitari poli facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

9. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

10. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

11. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

12. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base a un metro quadrato convenzionale a persona.

13. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a un metro quadrato convenzionale ad apparecchio.

Art. 42 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione della misura del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in n. una (1) ZONA.

2. Alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

Art. 43 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie le tariffe sono determinate in base a una zona singola (N.1) tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate in tabella:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA N. 1

Mezzo Pubblicitario Opaco	=< 5,5 mq
Mezzo Pubblicitario Luminoso	=< 5,5 mq
Mezzo Pubblicitario Opaco	> 5,5 E =< 8,5 mq
Mezzo Pubblicitario Luminoso	> 5,5 E =< 8,5 mq
Mezzo Pubblicitario Opaco	> 8,5 mq
Mezzo Pubblicitario Luminoso	> 8,5 mq
Pannelli luminosi e/o display conto proprio	
Pannelli luminosi e/o display conto terzi	
Automezzi reclamizzati	
Pubblicità <i>con</i> proiezioni luminose	
Striscioni	
Pubblicità con aeromobili	
Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili	
Distribuzioni volantini	
Pubblicità sonora	
Affissione manifesti	

Art. 44 - Pagamento del canone

1. Il canone per le diffusioni pubblicitarie permanenti va corrisposto annualmente.
2. Per le diffusioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio del messaggio pubblicitario prevista nell'autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il versamento del canone va effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Per le autorizzazioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
5. Il canone non è versato se di importo inferiore o uguale a 1 euro.
6. Con deliberazione del Consiglio Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai procedimenti di rateazione.

CAPO III - TIPOLOGIE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 45 - Canone per la pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dall'organo competente rispetto alla tariffa standard.
2. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti.

Art. 46 - Canone per la pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi o impianti pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, anche in caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità. Diversamente, tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune di Castelbuono il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune di Castelbuono qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo territorio.
4. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune di Castelbuono qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune di Castelbuono, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa, da applicare sulla superficie convenzionale di mq. 1 destinata a messaggio pubblicitario, è graduata a seconda che si tratti di:
 - a) autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg;
 - b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg;
 - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Art. 47 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e/o display o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di sistemi luminosi, lampadine e simili in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dal Consiglio Comunale. Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista

2. Per la pubblicità prevista dal comma 1 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno per la superficie convenzionale di mq. 1, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune.

4. Qualora la pubblicità di cui al comma 3 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 48 - Pubblicità varia.

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 60 comma 1.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dal Comune.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini ed altro materiale pubblicitario, con le limitazioni di cui al presente regolamento, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, in base alla tariffa approvata applicando la misura convenzionale di superficie definita dall'articolo 41 comma 12;

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, con le limitazioni del presente regolamento, il canone dovuto per ciascun giorno o frazione è quella approvata dal Comune, applicando la misura convenzionale di superficie definita dall'articolo 42;

6. La giunta comunale su proposta del Sindaco definisce le tipologie di pubblicità previste dal presente articolo determinando appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard nel valore compreso tra 1 e 100 in ragione della classificazione presente nel piano generale degli impianti, dell'impatto ambientale, luminoso e acustico.

CAPO IV — RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 49 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 50 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- k) le indicazioni su veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto di terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali.

CAPO V— ACCERTAMENTI, SANZIONI E RIMBORSI

Art. 51 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 52 - Accertamento e sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con *un* minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Art. 53 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del procedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il responsabile del procedimento comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
2. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 54 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Il Comune ha facoltà di procedere allo spostamento degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionati con il

Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

3. Oltre alle superfici degli impianti così come previste dal presente articolo è consentita, in occasione di manifestazioni sportive, effettuare pubblicità all'interno del campo sportivo, e negli appositi impianti per la durata della manifestazione, previa autorizzazione comunale.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme previste dal Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni

Art. 55 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

3. Il soggetto privato è costantemente tenuto ad eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che sia necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti, rendendosi responsabile verso il Comune e verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.

Art. 56 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata con l'indicazione del tipo, del titolo e del numero di manifesti che si vogliono affiggere, attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:

- a. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
- b. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
- c. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
- d. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
- e. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;

2. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

3. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 5 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

4. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi;

5. L'ufficio affissioni mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

Art. 57 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 **e i relativi multipli** e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è pari alla tariffa standard giornaliera moltiplicata per i coefficienti individuati nella delibera tariffaria di approvazione delle tariffe.

3. La misura del canone sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 **e i relativi multipli** è quella della tariffa giornaliera standard di cui al comma precedente ragguagliata alla durata dell'affissione:

- per i primi 10 giorni;
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni e fino ad un massimo di giorni 30 di esposizione per ogni singola commissione, la tariffa è ridotta a 1/3.

4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa di cui al comma 3 è maggiorata del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento.

6. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

7. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità indicate dall'ufficio competente; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osserva la disciplina prevista dal presente regolamento sulla riscossione.

Art. 58 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai

responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento e non superiore al doppio della stessa.

4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 59— Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Art. 60 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Castelbuono e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO V - CANONE MERCATALE

Art. 61- Disposizioni generali

1. A decorrere dal 1^o gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle occupazioni effettuate nei "mercati" di cui al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche nonché dalle norme regionali di riferimento.
3. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 62 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge.
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio genere alimentare e non alimentare effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, alimentare e non alimentare;
 - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio; al mercato straordinario sono equiparate le *fiere*.
 - h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, o i suoi aventi causa;
 - i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure non ancora assegnati;
 - j) per *spuntisti*: gli operatori che, non essendo titolari di concessioni di posteggio, aspirano ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 63 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del Commercio su aree pubbliche.

Art. 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) oraria: fino ad un massimo di nove ore;
- b) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;
- c) annua: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare.

3. Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

4. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, al valore economico dell'area ed alle modalità di occupazione.

5. **La giunta comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, approva le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione tenendo conto degli elementi sopra indicati e applicando appositi coefficienti. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il suddetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno .**

6. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25%» della tariffa base.

7. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Art. 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. **La tariffa annua è applicata ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, che comportano la sottrazione permanente delle aree all'uso pubblico e comunque per una durata non inferiore a 365 giorni l'anno.**

2. **Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.**

3. **La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 (Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti). La definizione di eventuali coefficienti moltiplicatori ai fini del calcolo della tariffa è effettuata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.**

4. **La tariffa giornaliera è applicata ai mercati a carattere temporaneo, che comportano la sottrazione all'uso pubblico delle aree con cadenza periodica, giornaliera, settimanale o mensile, e che per i restanti periodi tornano nella disponibilità della collettività.**

5. La tariffa standard giornaliera è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 per i Comuni fino a 10.000 abitanti (0,60). La definizione di eventuali coefficienti moltiplicatori ai fini del calcolo della tariffa è effettuata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

6. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore.

7. Per tutte le occupazioni di carattere giornaliero e ricorrente (mercato) si conteggiano, in via convenzionale e ordinaria, numero 7 ore per ciascun giorno di mercato .

8. La tariffa giornaliera ordinaria, determinata dalla Giunta Comunale ai sensi del presente Regolamento, si applica suddividendo la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di 7 ore di occupazione, per ciascun giorno di mercato (Risoluzione N.6/DF-Criteri per l'applicazione della tariffa di base giornaliera-Frazionamento a ore

9. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (52 settimane) il canone mercatale è determinato applicando la tariffa giornaliera ordinaria come determinata dalla Giunta Comunale e prevedendo una riduzione dello stesso del 40 per cento" arrotondato all'unità superiore.

Art. 66- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione e provvede con separato provvedimento al sequestro amministrativo della merce e delle attrezzature con le quali viene occupato abusivamente il suolo.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 67- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone

Art. 68 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in 3 rate di pari importo scadenti il 31/03, il 30/06 e il 30/09.

2. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella

concessione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.

4. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

5. Gli importi dovuti con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

7. Con deliberazione del Consiglio Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 69— Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle entrate per quanto attiene la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

Art. 71 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando

l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Art. 72 — Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ed emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera €10,33.

TITOLO VI

Art. 73— Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti comunali vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

